

Gestione dei conflitti di interesse di Prelios SGR S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR S.p.A. ("SGR") ha adottato una specifica "Politica di gestione dei conflitti di interessi" inserita nel Manuale delle Procedure per la gestione delle operazioni eseguite in contropartita con parti correlate e/o in conflitto di interessi.

Scopo della procedura è individuare i conflitti di interesse, effettivi o potenziali, che si possono manifestare nello svolgimento dell'attività di gestione collettiva del risparmio e di gestire gli stessi, attraverso apposite misure preventivamente individuate.

Nella procedura sono state individuate come operazioni in potenziale conflitto di interessi le operazioni in cui la controparte sia legata da rapporti (diretti o indiretti) di qualsiasi tipo con la SGR e il Personale della SGR; con la Capogruppo e le altre società del Gruppo; con i soci, gli organi aziendali della SGR, della Capogruppo e di altre società del Gruppo; i Direttori Generali, i Dirigenti e, in generale, i soggetti posti in posizione apicale della Capogruppo o di società del Gruppo; con i membri dei Comitati Consultivi dei Fondi; con i fornitori strategici del Gruppo.

In particolare, sono state individuate le seguenti tipologie di operazioni in potenziale conflitto di interessi in considerazione della controparte:

- 1) operazioni di investimento e/o disinvestimento effettuate dai Fondi ed aventi ad oggetto beni immobili e/o altri beni previsti dai relativi Regolamenti di Gestione;
- 2) acquisizione di servizi e/o forniture anche tramite outsourcer;
- 3) operazioni di locazione
- 4) operazioni bancarie con Instesa Sanpaolo S.p.A. socio della SGR al 10%.

In via generale, per ogni controparte di operazioni a valere sui patrimoni del fondo, devono essere acquisite preventivamente apposite dichiarazioni attestanti la non appartenenza della stessa al gruppo rilevante della SGR e, in generale, l'assenza di rapporti, relazioni, interessi con i gruppi dei soci, con amministratori e sindaci della SGR, in via diretta o indiretta, tali da configurare un'ipotesi di potenziale conflitto di interesse o rilevanti correlazioni.

Nell'ipotesi in cui venga individuata una situazione di potenziale conflitto di interesse, vengono attivati i presidi autorizzativi previsti sia dalla citata procedura che, nello specifico, dai singoli regolamenti dei fondi. In particolare, detti regolamenti prevedono che qualunque operazione in conflitto di interesse debba essere sottoposta al preventivo parere favorevole del Comitato Consultivo del fondo.

Le operazioni in conflitto di interesse devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti della SGR. In casi di particolare delicatezza i Consiglieri Indipendenti possono riunirsi in un apposito Comitato Amministratori Indipendenti al fine di discutere le operazioni in conflitto sulla base delle analisi che la funzione di Compliance invia in occasione di ogni riunione consiliare.

Alla funzione di Compliance è affidato il compito di istituire e aggiornare il Registro dei Conflitti di interesse istituito ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007, nel quale sono riportate le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto di interessi potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi degli OICR o dei clienti.

Laddove si ritenga che una operazione sia in potenziale conflitto di interesse, la stessa viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione evidenziando detta circostanza nell'info-*memorandum* di presentazione dell'operazione e con il supporto di una breve analisi della funzione di Compliance.

Al Consiglio di Amministrazione viene inoltre consegnata documentazione di supporto attestante che le condizioni praticate siano in linea con quelle di mercato, *standard* e/o comunque congrue tenuto conto della specificità dell'operazione stessa (*e.g.* pareri di congruità dell'esperto indipendente, analisi di *benchmarking*, esito di processi competitivi per l'assegnazione delle forniture, ecc.).

Restano fermi, in ogni caso, i presidi di cui all'art. 2391 codice civile nel caso in cui il conflitto coinvolga direttamente Amministratori della Società.